

- 1) di confermare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		Aliquote IMU ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,3
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4
3	Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
4	Aree fabbricabili	10,3
5	Terreni agricoli non esenti	10,3
6	Immobili categoria D	10,3
7	Fabbricati rurali strumentali (art. 9 -comma 3-bis del D.L.557/93)	0
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0
9	Altri immobili	10,3

**AGEVOLAZIONI:**

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		riduzione
1	Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado a condizione che tale immobile sia l'unico oltre alla proprietà adibita ad abitazione principale dal proprietario nel Comune.  La condizione necessaria è che il contratto di comodato sia regolarmente registrato.	50%
2	Immobili inagibili ed inabitabili	50%

- 2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3);
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);
- 4) di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.